

PROVINCIA DI SAVONA

Regolamento relativo all'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 72 del 29 novembre 2011 (Testo entrato in vigore il 29/11/2011).

Indice

Articolo 1. Finalità	Pag. 4
Articolo 2. Normativa	Pag. 4
Articolo 3. Soggetti interessati	Pag. 4
Articolo 4. Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante	Pag. 4
Articolo 5. Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore	Pag. 5
Articolo 6. Modalità di presentazione delle domande per il conseguimento	
dell'abilitazione di insegnante ed istruttore	Pag. 6
Articolo 7. Calendario e programma degli esami di insegnante e di istruttore	Pag. 7
Articolo 8. Prove di esame di idoneità per l'abilitazione di insegnante	Pag. 8
Articolo 9. Prove di esame di idoneità per l'abilitazione di istrutto	Pag. 8
Articolo 10. Commissione d'esame	Pag. 9
Articolo 11. Ammissione all'esame	Pag. 10
Articolo 12. Requisiti per l'estensione dell'abilitazione degli insegnanti	Pag. 11
Articolo 13. Requisiti per l'estensione dell'abilitazione degli istruttori	Pag. 12
Articolo 14. Attestato di idoneità	Pag. 12
Articolo 15. Conversione dell'abilitazione di istruttore di guida da militare a civile	Pag. 12
Articolo 16. Sospensione dell'attività di insegnante e/o di istruttore	Pag. 13
Articolo 17. Verifica sull'abilitazione di insegnante e/o di istruttore	Pag. 13
Articolo 18. Elenco provinciale	Pag. 14
Articolo 19. Corsi di formazione periodica	Pag. 14
Articolo 20. Sanzioni	Pag. 15
Articolo 21. Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti	Pag. 15
Articolo 22. Adeguamento normativo	Pag. 15
Articolo 23. Entrata in vigore	Pag. 15

Allegato "A bis" Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17

[&]quot;Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuole".

Finalità

1. La finalità del presente Regolamento è quella di regolamentare la gestione dell'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola. La competenza è stata attribuita alle Province dall'articolo 105, comma 3, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in attuazione di quanto previsto dall'Accordo Stato, Regioni ed Enti Locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002 e dal decreto ministeriale 26 gennaio 2011, numero 17.

Articolo 2

Normativa

- 1. Il presente Regolamento è redatto in osservanza della seguente normativa:
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 123
 - "Nuovo codice della strada Autoscuole"
 - Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317
 - "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole";
 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 105
 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";
 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - Accordo Stato Regioni Enti Locali 14 febbraio 2002
 - "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
 - Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17
 - "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuole".
- 2. Per semplicità, nel prosieguo, il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e il decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 saranno detti decreto 285/1992 e D.M. 17/2011.

Articolo 3

Soggetti interessati

- 1. Sono interessati quei soggetti che intendono esercitare la professione di insegnante e/o istruttore presso le autoscuole riconosciute, ai sensi dell'articolo 123, comma 7 del decreto 285/1992.
- 2. Per poter esercitare la professione di insegnante e/o di istruttore è necessario conseguire l'Attestato di abilitazione, rilasciato dalla Provincia di Savona, a seguito del superamento dell'esame di idoneità di cui agli articoli 3 e 8 del D.M.17/2011.

Articolo 4

Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante

1. Chi intende sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante, ai sensi

dell'articolo 3 del D.M. 17/2011, deve possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del sopra indicato D.M. 17/2011 di seguito indicati:

- a) età non inferiore a diciotto anni;
- b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1 del decreto 285/1992, e successive modificazioni;
- d) patente di guida della categoria B normale o speciale;
- e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante rilasciato da un soggetto accreditato di cui al comma 2 dell'articolo 3 del D.M. 17/2011.
- 2. Non sono ammessi agli esami coloro che hanno sostenuto il medesimo esame, con esito negativo, nei tre mesi precedenti la data di svolgimento della prima prova scritta.
- 3. Il soggetto già in possesso di abilitazione di istruttore può conseguire l'abilitazione di insegnante secondo quanto previsto dal successivo articolo 13, sostenendo le prove di cui al successivo articolo 8 del presente regolamento con esclusione di quella di cui alla lettera a).

Articolo 5

Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore

- 1. Chi intende sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 17/2011, deve possedere i requisiti di cui all'articolo 6 del sopra indicato D.M. 17/2011 di seguito indicati:
 - a) età non inferiore a ventuno anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado;
 - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1 del decreto 285/1992, e successive modificazioni;
 - d) patente di guida comprendente:
 - almeno le categorie A, B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per ottenere l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore, nonché per la loro revisione;
 - almeno le categorie B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per ottenere l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad esclusione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;
 - almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per ottenere l'abilitazione necessaria esclusivamente alla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 285/1992;
 - e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore rilasciato da un soggetto accreditato di cui al comma 2 dell'articolo 7 del D.M. 17/2011, in ragione del tipo di abilitazione

che si intende conseguire.

- 2. Non sono ammessi agli esami coloro che hanno sostenuto il medesimo esame, con esito negativo, nei tre mesi precedenti la data di svolgimento della prima prova scritta.
- 3. Il soggetto già in possesso di abilitazione di insegnante può conseguire l'abilitazione di istruttore secondo quanto previsto dal successivo articolo 12, sostenendo le prove di cui al successivo articolo 9 del presente regolamento con esclusione di quella di cui alla lettera a).
- 4. Il soggetto già in possesso di abilitazione di istruttore abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e motocicli, può integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, sostenendo la prova di cui alla lettera c), punto 1, del successivo articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 6

Modalità di presentazione delle domande per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e/o istruttore

- 1. I soggetti che intendono conseguire l'abilitazione di **insegnante** e/o **istruttore** di autoscuola devono presentare al competente Servizio Trasporti della Provincia di Savona domanda di ammissione all'esame in bollo redatta secondo il modello predisposto e disponibile sul sito internet www.provincia.savona.it.
- 2. Alla domanda deve essere allegata, quale condizione per l'ammissione all'esame, la seguente documentazione:
 - a) attestato o attestati di versamento, dell'importo stabilito dalla Giunta Provinciale, e periodicamente aggiornato, per spese di istruttoria e di funzionamento della Commissione di esame da effettuarsi su conto corrente postale n. 288175 intestato alla Provincia di Savona Servizio di Tesoreria causale "Esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e/o istruttore di autoscuola";
 - b) attestato di frequenza al corso iniziale propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e/o istruttore organizzato da un soggetto autorizzato o accreditato dalla Regione territorialmente competente ovvero dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In Provincia di Savona, ai sensi della Circolare Regionale numero di protocollo generale 2011/95049 del 1° luglio 2011, i soggetti abilitati a svolgere i corsi sono:
 - le autoscuole:
 - i Centri di Istruzione Automobilistica;
 - pli Organismi di Formazione accreditati ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 22 gennaio 2010 numero 28.
 - c) copia della patente di guida della categoria di cui ai precedenti articoli 4 (insegnante) e 5 (istruttore).
- 3. I cittadini extracomunitari devono allegare, altresì, alla domanda la copia del permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno in corso di validità, attestante il regolare soggiorno in Italia, per motivi che ne consentano l'inserimento lavorativo.
- 4. L'eventuale esclusione dall'esame verrà comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della prima prova di esame.
- 5. I concorrenti che non riceveranno alcuna comunicazione di esclusione sono invitati a presentarsi, per

l'effettuazione della prima prova nel luogo, alla data ed all'ora indicati nel bando che verrà adottato dal competente servizio Trasporti.

- 6. La domanda vale per una sola sessione d'esame.
- 7. L'esclusione dall'esame o la mancata presentazione alle prove non comporta la restituzione del versamento effettuato.
- 8. Non verranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine; farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
- 9. Il candidato deve dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione all'esame entro la data di scadenza per la presentazione della domanda.

Articolo 7

Calendario e programma degli esami di insegnante e di istruttore

- 1. Ogni anno la Provincia di Savona, con atto del Dirigente competente, provvede a stabilire il calendario delle sessioni di esame
- 2. Le modalità e i termini di svolgimento delle prove d'esame saranno indicati nel bando adottato dal competente Servizio Trasporti.
- 3. Le prove di esame per il conseguimento dell'abilitazione di *insegnante*, ai sensi dell'allegato I del D. M. 17/2011, riguarderanno i seguenti argomenti:
 - a) elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario;
 - b) elementi di diritto penale;
 - c) procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo;
 - d) definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;
 - e) definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
 - f) disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli;
 - g) autotrasporto di persone e di cose Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità;
 - h) trasporto delle merci pericolose;
 - i) conducenti e titoli abilitativi alla guida;
 - j) norme di comportamento sulle strade;
 - k) illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;
 - 1) elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
 - m) stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc;
 - n) elementi di primo soccorso;
 - o) elementi di fisica;
 - p) autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante.
- 4. Le prove di esame per il conseguimento dell'abilitazione di *istruttore*, ai sensi dell'allegato II del D.M. 17/2011, riguarderanno i seguenti argomenti:

per la parte teorica

- a) definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- b) elementi di fisica;
- c) peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi;
- d) norme di comportamento sulle strade;

- e) elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- f) stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.;
- a) elementi di primo soccorso;

per la parte pratica

per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione di cui al comma 1, lettera d), capoverso dl) dell'ex articolo 6 del D.M. 17/2011:

- a) lezione simulata di guida su un motociclo;
- b) lezione simulata di guida su un'autovettura;
- c) lezione simulata di guida su: un autocarro; *ovvero* un autotreno o autoarticolato; *ovvero* un autobus; per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione di cui al comma 1, lettera d), capoverso d2) dell'ex articolo 6 del D.M. 17/2011:
 - a) lezione simulata su un'autovettura;
 - b) lezione simulata di guida su: un autocarro; ovvero un autotreno o autoarticolato; ovvero un autobus.

Articolo 8

Prove di esame di idoneità per l'abilitazione di insegnante

- 1. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui al precedente articolo 7 e si articola in quattro fasi:
 - a) compilazione di due schede composte da quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.
 - Il tempo massimo per l'effettuazione della prova è di quaranta minuti.
 - Saranno ammessi alla seconda fase solo i candidati che hanno commesso, sulle complessive ottanta domande, un numero di errori non superiore a due;
 - b) trattazione sintetica per iscritto di tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame.
 - Il tempo per l'effettuazione della prova sarà stabilito, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del D.M. 17/2011, dalla Commissione di esame tra un minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore.
 - Ad ogni tema è assegnato un punteggio minimo pari a zero ed un punteggio massimo pari a dieci. Saranno ammessi alla terza fase i candidati che hanno ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta:
 - c) simulazione di una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione.
 Saranno ammessi alla quarta fase i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - d) svolgimento di una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supereranno la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
- 2. Al termine dell'esame ai candidati idonei sarà rilasciato un attestato comprovante la conseguita abilitazione.

Articolo 9

Prove di esame di idoneità per l'abilitazione di istruttore

- 1. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui al precedente articolo 7 e si articola in tre fasi:
 - a) compilazione di due schede composte da quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.

Il tempo massimo per l'effettuazione della prova è di quaranta minuti.

Saranno ammessi alla seconda fase solo i candidati che hanno commesso, sulle complessive ottanta domande, un numero di errori non superiore a due;

b) svolgimento di una prova orale sugli argomenti del programma di esame.

Saranno ammessi alla terza fase i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

- c) svolgimento di una prova pratica per dimostrare la capacità di istruzione, articolata secondo le seguenti modalità:
 - 1. dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo della categorie A.
 - 2. dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo della categoria B.
 - 3. dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione d'esame.
- 2. La prova pratica di cui al punto 1. della lettera c) del comma 1 dovrà essere sostenuta solo dai candidati che intendono conseguire le abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motori e rimorchi, nonché la loro revisione.
- 3. Le prove di cui ai punti 2. e 3. della lettera c) del comma 1 dovranno essere sostenute da tutti i candidati al fine di conseguire le abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.
- 4. La prova di cui al punto 1. della lettera c) del comma 1 si svolgerà su un motociclo di una cilindrata non inferiore a 600 cm³.
- 5. I veicoli utilizzati per lo svolgimento delle prove di cui ai punti 1., 2. e 3. della lettera c) del comma 1 saranno condotti da un componente della Commissione in possesso delle patenti di categoria A, B, C, C+E e D; i veicoli dovranno essere muniti di doppi comandi, ad eccezioni del motociclo e forniti dal candidato o messi a disposizione da un'autoscuola o da un centro di istruzione.
- 6. Ad ogni prova di cui alla lettera c) del comma 1 sarà attribuito un punteggio minimo di cinque ed un punteggio massimo di dieci. I candidati supereranno la suddetta prova pratica se otterranno un punteggio minimo, complessivo sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta, e un punteggio minimo, per le prove di cui ai punti 2. e 3., non inferiore a dodici rispetto al punteggio massimo di venti.
- 7. Nel caso in cui un istruttore intenda estendere la propria abilitazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del D.M. 17/2011 e ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del presente Regolamento, dovrà sostenere esclusivamente la prova di cui al punto 1. della lettera c) del comma 1 ed ottenere un punteggio minimo di sei rispetto al punteggio massimo di dieci.
- 8. Al termine dell'esame ai candidati idonei sarà rilasciato un attestato comprovante la conseguita abilitazione.
- 9. I candidati in possesso delle patenti B speciale, C speciale e D speciale dovranno sostenere solo le prove d'esame di cui alle fasi a) e b) del presente articolo.

Commissione d'esame

- 1. La Commissione ha il compito di curare lo svolgimento degli esami accertando l'idoneità al conseguimento dell'abilitazione dei candidati.
- 2. La Commissione di esame, in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 dell'accordo Stato Regioni Enti Locali del 14 febbraio 2002, è nominata con decreto del Presidente della Provincia e dura in carica tre anni.
- 3. La Commissione è composta dai seguenti soggetti:
 - 1. il Dirigente del Servizio Trasporti o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - 2. un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esperto nelle materie d'esame;
 - 3. uno psicologo, nominato a seguito della designazione delle associazioni di categoria del settore;
 - 4. un esperto nelle materie di esame in possesso della patente di guida di categoria A, B, C, C+E e D e con esperienza almeno quinquennale in qualità di insegnante ed istruttore, nominato a seguito della designazione delle associazioni di categoria del settore;
 - 5. un esperto nelle materie di esame con particolare conoscenza nelle materie amministrative legali, nominato dalla Provincia.
- 4. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute della Commissione in assenza del titolare.
- 5. Le sedute sono valide solo se sono presenti tutti i componenti della Commissione.
- 6. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per ogni seduta a cui hanno partecipato, oltre alle spese sostenute per raggiungere la sede d'esame, nella misura e con le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta Provinciale. Il gettone di presenza comprende sia la fase preparatoria che quella di correzione delle prove.
- 7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Trasporti della Provincia di Savona di categoria non inferiore alla C.
- 8. Il segretario ha il compito di:
 - redigere i verbali delle riunioni;
 - predisporre e raccogliere la documentazione relativa alla presenza dei componenti al fine della corresponsione dei gettoni di presenza ovvero al procedimento di decadenza;
 - curare gli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione.

Articolo 11

Ammissione all'esame

- 1. Le domande di ammissione all'esame sono valutate dal Servizio Trasporti della Provincia che svolge le funzioni di segreteria della Commissione d'esame, per la verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti.
- 2. In caso di documentazione insufficiente o di dichiarazioni incomplete, il suddetto Servizio ne chiederà tempestivamente l'integrazione, in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante deve essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.

- 3. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Trasporti della Provincia la variazione dell'indirizzo indicato all'atto della presentazione della domanda.
- 4. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti il Servizio Trasporti provvede a comunicare la non ammissione all'esame, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo indicato dall'interessato nella domanda, almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prima prova di esame.
- 5. I candidati che possono sostenere l'esame, a seguito della verifica del possesso dei requisiti per l'ammissione da parte del competente Servizio Trasporti, dovranno presentarsi nel luogo, alla data ed all'ora indicati nel bando che verrà adottato dal competente servizio Trasporti medesimo.
- 6. Per essere ammesso a sostenere l'esame ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di un documento di identità in corso di validità.

Requisiti per l'estensione dell'abilitazione degli insegnanti

- 1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del D.M. 17/2011 è data facoltà a coloro che posseggono l'abilitazione di insegnante di conseguire anche l'abilitazione di istruttore.
- 2. Per l'ammissione all'esame l'insegnante deve dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettera d) dell'articolo 6 del D.M. 17/2011 e specificatamente:
 - a) età non inferiore a ventuno anni;
 - b) permanenza del possesso dei requisiti morali (non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1 del decreto 285/1992, e successive modificazioni);
 - c) patente di guida comprendente:
 - almeno le categorie A, B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per ottenere guida di tutti i veicoli a motore, nonché per la loro revisione;
 - l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la almeno, le categorie B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per ottenere l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad esclusione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;
 - ➤ almeno, le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per ottenere l'abilitazione necessaria esclusivamente per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 285/1992;
 - d) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale svolto sulle materie di cui all'allegato 2 lettera A) (parte teorica) e sulle materie di cui all'allegato 2 lettera B) (parte pratica) e rilasciato da un soggetto accreditato di cui al comma 2 dell'articolo 7 del D.M. 17/2011.
- 3. Gli insegnanti dovranno dimostrare, in ragione del tipo di abilitazione di istruttore che intendono conseguire, di aver frequentato, relativamente alla parte pratica, un corso della durata di 40 ore, o un corso della durata di 32 ore.
- 4. In caso di possesso di patente di categoria B speciale, C speciale e D speciale dovranno dimostrare di aver frequentato solo la parte teorica, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del D.M. 17/2011.

- 5. Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del D.M. 17/2011 è data facoltà a coloro che sono abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi ad eccezione dei ciclomotori e motocicli di integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A.
- 6. I soggetti di cui al precedente comma del presente articolo dovranno dimostrare, per l'ammissione all'esame, di essere in possesso di un attestato al corso iniziale limitatamente alla parte di programma pratico di cui all'allegato 2 lettera b) relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo presso un soggetto accreditato di cui al comma 2 dell'articolo 2 del D.M. 17/2011. I medesimi dovranno, in ogni caso, dimostrare il permanere dei requisiti morali di cui al punto 2 del presente articolo.
- 7. Non possono sostenere l'esame per l'estensione dell'abilitazione degli insegnanti coloro che hanno sostenuto il medesimo esame, con esito negativo, nei tre mesi precedenti il termine di scadenza della presentazione della domanda di ammissione all'esame.

Requisiti per l'estensione dell'abilitazione degli istruttori

- 1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 del D.M. 17/2011 è data facoltà a coloro che posseggono l'abilitazione di istruttore di conseguire anche l'abilitazione di insegnante.
- 2. Per l'ammissione all'esame l'istruttore deve dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 1 del D.M. 17/2011 e specificatamente:
 - a) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
 - b) permanenza del possesso dei requisiti morali (non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1 del decreto 285/1992, e successive modificazioni);
 - c) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale svolto sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e rilasciato da un soggetto accreditato di cui al comma 2 dell'articolo 2 del D.M. 17/2011.
- 3. Non possono sostenere l'esame per l'estensione dell'abilitazione degli istruttori coloro che hanno sostenuto il medesimo esame, con esito negativo, nei tre mesi precedenti il termine di scadenza della presentazione della domanda di ammissione all'esame.

Articolo 14

Attestato di idoneità

- 1. A seguito del superamento dell'esame il Dirigente competente della Provincia rilascia al candidato l'attestato che comprova la conseguita abilitazione di insegnante o di istruttore di cui, rispettivamente, al comma 3 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 8 del D.M. 17/2011.
- 2. Il superamento dell'esame relativo all'integrazione dell'abilitazione degli istruttori a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A è annotato dal Dirigente competente sull'attestato precedentemente conseguito.

- 3. L'attestato è rilasciato in unico esemplare in osservanza della normativa sul bollo.
- 4. Sugli attestati, entro due anni dall'entrata in vigore del D.M. 17/2011 (10 marzo 2011) o entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione, sarà annotata la verifica della frequenza del corso di formazione periodica ai sensi del comma 5 articolo 4 (insegnante) o del comma 5 dell'articolo 9 (istruttore) del D.M. 17/2011.

Conversione dell'abilitazione di istruttore di guida da militare a civile

- 1. Coloro che hanno ottenuto il certificato di abilitazione di istruttore di guida militare durante il servizio prestato presso le Forze Armate, ai sensi del comma 6 dell'articolo 138 del decreto 285/1992, possono ottenere la conversione dello stesso con analogo attestato di abilitazione di istruttore di guida civile senza esame, purchè ne facciano richiesta al competente Servizio Trasporti della Provincia di Savona entro un anno dal congedo o dalla cessazione dal servizio.
- 2. Nel caso in cui il titolare di abilitazione di guida militare non abbia ancora compiuto il ventunesimo anno di età, l'attestato verrà rilasciato al compimento dell'età sopra citata.

Articolo 16

Sospensione dell'attività di insegnante e/o di istruttore

- 1. Qualora all'insegnante e/o all'istruttore venga sospesa la patente di guida, l'interessato dovrà darne comunicazione, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di sospensione, al Servizio Trasporti della Provincia.
- 2. Il Servizio Trasporti, mediante l'adozione di uno specifico atto dirigenziale, dispone la sospensione dell'attività di insegnante e/o di istruttore per un periodo pari a quello della sospensione della patente disposta dal Prefetto.
- 3. Il titolare dell'autoscuola, se diverso dal soggetto suddetto, al verificarsi del sopra indicato evento dovrà, in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera b) del comma 8 dell'articolo 123 del decreto legislativo 285/1992, provvedere alla sostituzione del soggetto incorso nella sopra citata fattispecie, pena la sospensione dell'attività di autoscuola per un periodo da uno a tre mesi.

Articolo 17

Verifica sull'abilitazione di insegnante e/o di istruttore

- 1. La Provincia effettuerà, per coloro che esercitano l'attività di insegnante e/o istruttore, al fine degli adempimenti di cui al comma 7-bis dell'articolo 123 del Decreto 285/1992, ogni tre anni, la verifica del permanere dei requisiti (non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1 del decreto 285/1992, e successive modificazioni ed essere in possesso della patente di guida in corso di validità, non revocata né sospesa).
- 2. In caso di perdita del requisito la Provincia provvederà, mediante l'adozione di uno specifico atto dirigenziale, alla sospensione dell'abilitazione di insegnante e/o istruttore fino al reintegro dello stesso.
- 3. La Provincia, effettuerà, inoltre, le verifiche previste al precedente comma anche nei confronti dei soggetti in possesso dell'abilitazione di insegnante e/o istruttore che intendono lavorare presso

- un'autoscuola autorizzata.
- 4. All'insegnante e/o all'istruttore che non dimostri di aver frequentato il corso di formazione periodica di cui al successivo articolo 20 del presente Regolamento, sarà sospesa l'abilitazione, mediante l'adozione di uno specifico atto dirigenziale, fino alla consegna dell'attestato di frequenza del corso sopra indicato.

Elenco provinciale

- 1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento la Provincia provvederà a predisporre un apposito elenco relativo agli attestati di abilitazione di insegnante e/ di istruttore rilasciati da questa Provincia.
- 2. L'elenco, periodicamente aggiornato, sarà messo a disposizione, previa acquisizione del consenso dichiarato in sede di richiesta di partecipazione all'esame, delle autoscuole autorizzate che ne facciano richiesta.

Articolo 19

Corsi di formazione periodica

- 1. I corsi di formazione periodica per insegnanti ed istruttori dovranno essere svolti con cadenza biennale presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano. In Provincia di Savona, ai sensi della Circolare Regionale numero di protocollo generale 2011/95049 del 1° luglio 2011, i soggetti abilitati a svolgere i corsi sono:
 - le autoscuole;
 - i Centri di Istruzione Automobilistica:
 - ≥ gli Organismi di Formazione accreditati ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 22 gennaio 2010 numero 28.
- 2. I corsi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 3 dell'articolo 9 del D.M. 17/2011, dovranno avere una durata di otto ore e avere per oggetto uno o più dei seguenti argomenti:
 - Corso di formazione periodica per insegnante
 - a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;
 - b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
 - c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
 - d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.
 - Corso di formazione periodica per istruttore
 - a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori;
 - b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
 - c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
 - d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.
- 3. La frequenza del corso sarà annotata, a cura del Dirigente competente, a seguito di verifica

- comprovata da regolare attestato, sull'attestato di idoneità, secondo le modalità di cui al precedente articolo 14 del presente regolamento.
- 4. I soggetti accreditati di cui al comma 1 del presente articolo non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti e/o istruttori che siano parte del corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

Sanzioni

- 1. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto, ai sensi del comma 12 dell'articolo 123 del decreto legislativo 285/1992, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.
- 2. Chiunque istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto, ai sensi del comma 12 dell'articolo 123 del decreto legislativo 285/1992, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.

Articolo 21

Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti

- 1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
- 2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela immediata di posizioni giuridicamente rilevanti.

Articolo 22

Adeguamento normativo

- 1. L'entrata in vigore di nuove norme europee, statali, regionali, statutarie e di nuove circolari ministeriali, comporta l'immediata abrogazione e/o modificazione delle norme del presente regolamento che risultino con le stesse incompatibili.
- 2. Nei casi di cui al precedente comma la Provincia adegua periodicamente il proprio regolamento alle norme suddette.

Articolo 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.